

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 119 IN DATA 28/06/2011

OGGETTO: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT GIOVANILE: EROGAZIONE SECONDO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A LUINO F.B.C.

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 18.15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco FACHINI.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosce la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT GIOVANILE: EROGAZIONE SECONDO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A LUINO F.B.C.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Associazione Luino F.B.C. opera da oltre 100 anni nel settore del calcio ed ha sempre avuto come obiettivo primario la diffusione dello sport tra i giovani e giovanissimi, promuovendo quei valori di cui lo sport si fa portatore e che alimentano anche il senso di appartenenza alla comunità, e cioè la lealtà, la solidarietà, il rispetto dell'altro e lo spirito di squadra;
- alla sopracitata associazione è stata affidata in concessione la gestione dello stadio comunale dapprima presso la struttura di via Lido e dal 2008 presso il Parco Margorabbia e che quest'ultima, sottoscritta in data 14 ottobre 2008, è stata prorogata fino al 30 giugno p.v.;
- tale affidamento è sussumibile all'interno dello schema previsto dall'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 27/2006, il quale prevede che *"gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite"*, in quanto la natura dell'attività svolta dall'associazione, da una parte, e la conformazione dell'impianto affidato in concessione, dall'altra, fanno sì che il servizio in parola non abbia rilevanza economica ed imprenditoriale;
- è interesse dell'Amministrazione promuovere e supportare l'attività dell'Associazione riguardante l'attività giovanile e della scuola calcio, facendo in modo che il club possa assicurare un elevato livello qualitativo dell'offerta sportiva ed educativa, reclutando istruttori ed allenatori qualificati, nonché strutture adeguate ed efficienti;
- tale coinvolgimento dell'Amministrazione comunale va di fatto a sostanziare un intervento di quest'ultima sulla base del principio di sussidiarietà che, già delineato dalla Carta delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre del 1985 e ratificata con la legge 30.12.89 n. 439, dagli articoli A e 3B del Trattato Ce di Maastricht e, nell'ordinamento nazionale, dalla legge 59 del 1997, è adesso codificato dall'ultimo comma dell'articolo 118 Cost., ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- secondo la più attenta dottrina (Franco Pizzetti *"Il ruolo delle istituzioni nel quadro della democrazia della cittadinanza"*. Il principio di sussidiarietà nel nuovo articolo 118, in *"Quaderni costituzionali"*, 12 febbraio 2003) *"con la nuova formulazione dell'articolo 118 è assegnata al cittadino, singolo e associato, una nuova centralità nell'ambito dell'ordinamento ed è delineato un sistema nel quale i poteri hanno il loro limite generale nell'obbligo di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di finalità di interesse generale"*;
- è possibile riscontrare la riprova che la fattispecie in parola trovi giusta collocazione all'interno di tale principio anche attraverso la lettura di due pareri della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, il n. 1354/2002 secondo il quale *"lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile"*

partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale" ed il n. 1440/2003, il quale sottolinea come il principio di sussidiarietà orizzontale non possa essere invocato per fattispecie di aiuti alle imprese e, escludendo che la convergenza tra interessi imprenditoriali privati e interessi degli enti locali possa essere di per sé espressione di tale principio, mette in evidenza che quest'ultimo *"va piuttosto riferito ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base"*;

- in particolare, la natura non imprenditoriale dell'attività svolta dall'Associazione Luino F.B.C. è peraltro riprovata dalla circostanza che sia lo statuto di quest'ultima, all'articolo 4, che la convenzione attualmente disciplinante il rapporto concessorio, mettono in evidenza come tra i compiti precipui dell'associazione ci sia l'avvio dei giovani allo sport e quindi una finalità che ingloba al proprio interno uno spiccato carattere sociale suscumbibile tra quelli che il combinato disposto tra gli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1, del Tuel attribuisce al Comune;
- in tal modo può legittimamente affermarsi che la convenzione in parola rientri tra gli strumenti utilizzabili da parte del Comune per dare applicazione all'articolo 3, comma 5, del Tuel, ai sensi del quale *"i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- la natura non imprenditoriale sia delle finalità generali dell'Associazione Luino F.B.C. che della specifica attività svolta attraverso il rapporto concessorio sussistente con l'Amministrazione comunale, porta altresì ad escludere che le contribuzioni economiche assegnate da quest'ultima rientrino nella fattispecie degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del trattato CE, operando questi ultimi nell'ambito della disciplina di tutela della concorrenza che, per quanto il concetto di impresa nell'ordinamento comunitario sia estremamente ampio, includendo qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica o dalle fonti di finanziamento di cui beneficia, certamente non attiene al caso di specie soprattutto in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 1 - comma 2 lett a) - della L.R. 14.12.2006 n. 27 la gestione dell'impianto sportivo oggetto di concessione non ha rilevanza economica;
- una contribuzione economica da parte del Comune all'Associazione Luino F.B.C. avente uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto la sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 1174, 1322 e 1350 del codice civile è un contratto innominato, a prestazioni corrispettive, a forma libera e di natura patrimoniale, in forza del quale lo *sponsee* si obbliga a consentire allo sponsor l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un logo, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di altre utilità da parte dello sponsor;
- milita a favore di questo inquadramento in primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 5086/98, la quale distingue il contratto di sponsorizzazione dall'accordo di patrocinio, consistendo quest'ultimo in una donazione modale nella quale il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio non è un imprenditore commerciale, *"sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche*

misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore";

- rientra soprattutto in questa ricostruzione quanto asserito dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con parere 1075/2010, ove facendo leva dalla finalità sottesa dall'erogazione proveniente dall'ente pubblico a favore del soggetto privato si evidenzia come *"la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."*, concludendo nel senso che *"l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nella competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione"*.
- a seguito di incontro tra amministratori comunali e amministratori dell'Associazione Luino F.B.C., a fronte della necessità manifestata dal Sindaco di ridurre le spese sostenute dall'Associazione per la propria attività, è emerso come, in relazione alle spese sostenute da tale Associazione per la gestione della struttura fornita in concessione, il Comune possa continuare a contribuire ad esse a fronte dell'impegno da parte dell'Associazione a ridurre le spese sostenute per la prima squadra, valorizzando nel contempo il settore giovanile, essendo rivolta quest'ultima attività al conseguimento della finalità di carattere sociale della promozione dello sport giovanile, rientrante nel *"settore dei servizi organici alla persona e alla comunità"* che l'articolo 13, comma 1, del Tuel attribuisce ai Comuni;
- con propria precedente deliberazione n. 10 in data 1° febbraio 2011 è stato erogato a Luino F.B.C. un anticipo sul contributo ordinario pari ad €. 15.000,00.= sulla base dei dati degli scorsi due anni relativi alle spese di gestione della struttura data e al numero dei ragazzi del settore giovanile, con contestuale richiesta di ridurre le spese per la prima squadra e quelle per la gestione delle strutture dello stadio;

RITENUTO ora, nelle more della pubblicazione del bando annuale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e associazioni, e sulla base anche delle spese di gestione già sostenute e rendicontate, di concedere all'Associazione in argomento un secondo acconto sul contributo ordinario pari ad €. 4.500,00.;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI CONCEDERE** all'Associazione Luino F.B.C., per il complesso delle ragioni esposte in premessa, un secondo anticipo sul contributo ordinario pari ad €. 4.500,00.=, confermando l'indirizzo di ridurre sia le spese per la gestione delle strutture comunali sia quelle per la prima squadra, valorizzando nel contempo tutte le attività rivolte al sostentamento, promozione e sviluppo del settore giovanile, favorendo, con apposite azioni mirate, l'avvio dei giovani allo sport.

2. **DI DARE ATTO** che la somma di cui sopra trova disponibilità all'intervento 10603050100 del bilancio corrente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di erogare in tempi brevi il contributo, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco FACHINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 5 luglio 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 5 luglio 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLODI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino